



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

20[^] Seduta

Giovedì 22 dicembre 2022

Deliberazione n. 156 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, 13/1983, 2/2001, 47/2018, 42/2017 e 22/2020. Utilizzo graduatorie.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i diciassette articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.141/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 18, astenuti 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 156 del 22 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 19/2002, 20/1999,

24/2008, 3/2018, 13/1983, 2/2001, 47/2018, 42/2017 e 22/2020.

UTILIZZO GRADUATORIE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'articolo 1 della presente legge si intende disciplinare la fase transitoria relativa ai procedimenti afferenti l'esercizio dei poteri sostitutivi nelle materie di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, prevedendo che tutte le segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2022 (che ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 1-bis dell'articolo 61) soggiacciono alle disposizioni già dettate dal previgente articolo 61 e, pertanto, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione Calabria, fatta eccezione per i Comuni rientranti nell'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria.

La finalità della previsione normativa è quella di evitare le lungaggini che conseguirebbero alla necessità di dover trasferire a ciascuna delle province competenti, tutti i fascicoli dei procedimenti ancora pendenti presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e consentire, pertanto, l'espletamento delle occorrenti attività in tempi più brevi.

Inoltre, con la disposizione di cui al comma 1-quater si intende rendere effettiva l'attività di monitoraggio rimessa al competente dipartimento della Giunta regionale, prevedendo che ciascuna provincia e la Città metropolitana, con cadenza trimestrale, trasmetta al suddetto dipartimento le informazioni relative allo stato dei procedimenti di rispettiva competenza, evidenziando le iniziative intraprese e gli atti adottati.

In caso di inerzia da parte delle province o della Città metropolitana di Reggio Calabria nell'esercizio dei poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 61, protrattasi per novanta giorni, la Regione provvederà all'esercizio dei poteri ai sensi dell'articolo 67, comma 2.

Gli articoli 2, 3 e 4 recano modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20.

Con la predetta legge regionale, la Regione ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL), qualificandola ente strumentale della Regione Calabria, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del decreto-legge 4



Consiglio regionale della Calabria

dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Le numerose disposizioni legislative nazionali e regionali sopravvenute medio tempore impongono un intervento, sia pure parziale, di manutenzione normativa al fine di rendere il testo coerente con l'evoluzione del diritto.

Nel caso di specie, è necessario adeguare gli articoli 9 e 12 della legge regionale n. 20/1999, che disciplinano la figura e il ruolo del revisore dei conti dell'Agencia regionale per la Protezione dell'Ambiente, rispetto alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

L'articolo 9 del testo vigente, rubricato "Organi", prevede tra gli organi dell'ARPACAL il revisore unico dei conti. Tale norma deve essere integrata con la figura di un revisore supplente, che sostituisca il titolare in caso di impedimento, rinuncia, decesso, ecc.

Ciò in base a quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali), che al secondo comma prevede testualmente che "Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, [...] provvedono, secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente".

La novella al testo dell'articolo 12 procede all'adeguamento delle funzioni dell'organo alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 3 legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2; provvede altresì a conformare la normativa riguardante la modalità di nomina del revisore unico/revisore supplente rispetto alle previsioni contenute nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il comma 3 attiene alle modalità di quantificazione del compenso spettante al revisore unico dei conti in coerenza all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Il comma 4 stabilisce le ipotesi di surroga nelle funzioni del revisore supplente nei previsti casi di impossibilità di svolgimento della funzione da parte del titolare al fine di garantire in continuità il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.



Consiglio regionale della Calabria

La norma dell'articolo 4 ha natura transitoria, diretta a limitare le criticità che potrebbero influire sulla funzionalità dell'ente nel passaggio dalla norma precedente a quella successiva.

L'articolo 6, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dispone l'utilizzo, da parte della Regione, degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, al fine di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica. La finalità è quella di consentire una riduzione dei tempi degli oneri per procedere alle assunzioni di personale.

Considerato che le predette assunzioni sono effettuate nei limiti della dotazione organica e del Piano dei Fabbisogni, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, trovando copertura nelle previsioni di spesa desumibili dagli atti di programmazione.

L'articolo 7 abroga i capi III e IV della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, che recano disposizioni sull'iter procedurale di concessione dei contributi che, correttamente, deve invece trovare posto in apposito avviso pubblico, ai sensi della vigente normativa.

L'articolo 8 vuole garantire un tempo minimo di assestamento a processi complessi per favorirne il consolidamento.

Gli articoli dal 9 al 12 recano modifiche alla legge regionale n. 2/2001, istitutiva del CORECOM della Regione Calabria, di fatto ampliandone le funzioni cd. proprie, nonché aggiornando la normativa regionale al mutato quadro ordinamentale e sociale.

La larga fruizione del web e delle nuove tecnologie di comunicazione nella vita quotidiana dei minori ha, infatti, modificato fortemente le strategie di socializzazione con i pari e con gli adulti, delineando nuovi modelli di interazione tra vita online e offline e difficoltà di distinzione tra la realtà virtuale e quella "analogica". La sovraesposizione, specie dei minori, ai cd. digital media ha così amplificato i rischi collegati all'uso improprio delle nuove tecnologie, in un andamento sempre crescente, tanto da indurre il legislatore nazionale, primo in Europa, a intervenire con la legge n. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), onde arginare il preoccupante fenomeno del cyberbullismo definito come "... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, flirto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,



Consiglio regionale della Calabria

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." (art. 1, comma 2).

In tale direzione, si colloca l'intervento integrativo contenuto all'articolo 9 della presente legge, che prevede l'introduzione dell'art. 3-bis (Uso responsabile della comunicazione digitale – Osservatorio Media e minori) nella l.r. 2/2001. Detto articolo implementa le competenze del CORECOM, avuto riguardo proprio al descritto fenomeno del cyberbullismo, mutuando la più che positiva esperienza maturata nella Regione Lombardia. Differentemente, però, da tale esperienza regionale, non viene istituito un nuovo e ulteriore organismo, bensì è lo stesso CORECOM che, senza aggravio di spese per il bilancio, funge da Osservatorio, denominato "Media e minori", avente il compito di incentivare l'utilizzo consapevole del web e di contrastare la cultura del cyberbullismo, dell'hate speech, della disinformazione. Per tale attività, i componenti del CORECOM non percepiscono alcun compenso e rimborso.

Con l'articolo 10 della presente legge si introduce l'art. 3-ter (Partecipazione a bandi comunitari) nella l.r. 2/2001, consentendo al CORECOM – Calabria di partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea, sia nell'ambito delle materie rientranti nelle funzioni proprie di cui agli articoli 3 e 3-bis della l.r. 2/2001, sia in quelle delegate di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, ma solo previo accordo con l'Agcom. Il tutto al fine di sviluppare proposte e progetti volti all'innovazione e al rafforzamento delle competenze del Comitato stesso.

L'articolo 11 modifica in più parti l'articolo 5 della l.r. 2/2001. In particolare, nel sostituire il comma 2, introduce il termine acceleratorio di 45 giorni – decorrenti dall'insediamento del neo eletto Consiglio regionale – entro cui lo stesso Consiglio deve provvedere all'elezione dei componenti del Comitato. È altresì prevista la non immediata rieleggibilità per chi abbia già ricoperto due mandati consecutivi, salvo che uno dei mandati, terminato per causa diversa dalle dimissioni volontarie, abbia avuto una durata inferiore ai 2 anni, 6 mesi e un giorno. Tale ultima previsione trova ispirazione in altre esperienze regionali (cfr. l.r. Lombardia 20/2003 e l.r. Marche 8/2001). Inoltre, sul comma 4, è stato



Consiglio regionale della Calabria

operato un rinvio interno di mero coordinamento formale ed è stata introdotta la previsione della prorogatio delle sole funzioni proprie del Comitato uscente, per ragioni di continuità ed efficienza dell'attività svolta; infine, si è abrogata la previsione (una tantum) di prima applicazione, introdotta dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 8/2005, che ha già esaurito i suoi effetti.

Per effetto delle modifiche sopra riportate, si è reso necessario abrogare i commi 4-bis e 5, in quanto in contrasto con le introdotte previsioni.

Con riferimento al sostituito comma 6, nel procedere a una sua riformulazione coerente con la parziale sostituzione del comma 4, sono stati introdotti:

- a) in caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Comitato, sia il termine acceleratorio di quindici giorni dall'evento, entro cui il Consiglio regionale deve procedere all'elezione del nuovo componente;
- b) con riferimento al solo caso di dimissioni, la prosecuzione dell'attività del dimissionario, sino alla sua sostituzione; ciò, al fine di scongiurare il rallentamento o, nei casi più gravi, la paralisi dell'attività del Comitato.

L'articolo 12 della presente legge dispone, al comma 1, l'abrogazione del comma 9-bis dell'articolo 6 della l.r. 2/2001, il quale ultimo, unico nel panorama legislativo regionale comparato, introdotto quale strumento di tutela della minoranza, si sostanzia, invece, in una irragionevole e spropositata ipotesi di decadenza del Comitato, che avverrebbe su proposta di un solo consigliere di opposizione, con ciò, potendo quest'ultimo fortemente condizionare le scelte e le conseguenti azioni del Comitato.

Il comma 2 del medesimo articolo 12, infine, abroga il mai attuato articolo 2 della l.r. 9/2018, relativo all'istituzione della Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, mai nominata a causa della sua peculiare ed eccessiva consistenza ed eterogeneità.

L'articolo 13 della presente legge dispone la proroga dei termini al 31 dicembre 2024 per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013.

Tale intervento normativo è motivato dal fatto che la liquidazione delle Comunità montane calabresi aveva registrato un notevole impulso dopo la nomina del Commissario unico, consentendo una razionale finalizzazione delle risorse con l'ausilio di poche unità di personale messe a disposizione da Azienda Calabria Verde. L'attività liquidatoria che, a causa della scadenza del mandato del Commissario liquidatore, aveva subito un'improvvisa e prolungata interruzione



Consiglio regionale della Calabria

fino all'approvazione della legge regionale 30 giugno 2020, n. 9, ha anche sofferto, al pari di altri settori della pubblica amministrazione, i ritardi causati dalla pandemia da Covid-19.

Allo stato attuale, risultano portate a termine importanti attività tra le quali:

- la definizione di una parte del vasto contenzioso con importanti economie di spesa;
- l'assistenza giudiziale nel nuovo contenzioso che purtroppo non è stato precluso dalla pendenza della liquidazione;
- la liquidazione di alcuni beni mobili e immobili con recupero di significative risorse che sono state destinate al pagamento a stralcio di debiti dei soppressi enti montani;
- il progressivo rientro di debiti erariali mediante accesso ai benefici della c.d. rottamazione;
- il pagamento delle rate in scadenza dei numerosi mutui che erano stati accesi dalle Comunità montane definendo nuove intese con la Cassa DD.PP.;
- la ricognizione e stima del vasto patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale è stato redatto un preliminare piano di liquidazione;
- la sistemazione delle complesse partite retributive e previdenziali relative al personale in servizio preso i soppressi enti montani transitato presso Azienda Calabria Verde e/o collocato in quiescenza.

È stato anche avviato un progetto di ricognizione del contenzioso giudiziale con la creazione di una banca dati informatizzata di agevole consultazione e aggiornamento finalizzata anche alla stima dei debiti e dei crediti oggetto di controversia e quindi ad una conoscenza effettiva degli oneri che da tale contenzioso derivano a carico del patrimonio dei soppressi enti montani.

Più di recente si è dato corso alla liquidazione di una modesta parte del patrimonio immobiliare al fine di recuperare risorse necessarie al pagamento dei consistenti debiti non onorati dalle sopresse Comunità montane.

La modifica dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47, nel testo già modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2020, n. 9, intende prevenire una grave problematica che si registra ad ogni scadenza delle proroghe disposte dalla legge regionale, evitando la soluzione di continuità che puntualmente si verifica nell'attesa che un nuovo intervento legislativo e nuovi provvedimenti amministrativi consentano di rimettere in moto il complesso meccanismo della liquidazione. Oggi tale



Consiglio regionale della Calabria

esigenza è particolarmente avvertita in quanto sono in corso procedure competitive di vendita di alcuni immobili che, in assenza di un intervento legislativo, saranno destinate ad arenarsi, vanificando il lavoro fin qui compiuto in stretta collaborazione con i Commissari ad Acta nominati dal TAR Calabria.

L'articolo 14 della presente legge modifica l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 42/2017, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine di conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica.

L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22. L'intervento normativo è necessario al fine di rendere il testo in linea con il dettato costituzionale relativo al principio di parità di cui all'articolo 3 Cost., riconoscendo anche l'EPLI (Ente Pro Loco Italiane), alla pari dell'UNPLI, quale organismo di coordinamento e rappresentanza delle Pro Loco iscritte.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norme di tipo ordinamentale.

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore della legge che, in considerazione dell'urgenza di provvedere, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di minori entrate e/o nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art.39 Statuto Regionale Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
----------	-------------------	--	---	---------



Consiglio regionale della Calabria

1	Apporta modifiche all'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Reca integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n.20. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Apporta modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1999, n.20. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
4	Reca disposizioni per garantire la funzionalità dell'organo di revisione contabile dell'ARPACAL. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	Apporta modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Prevede l'utilizzo di graduatorie. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
7	Apporta modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
8	Reca modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13. Norma ordinamentale che non comporta	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.			
9	Prevede l'introduzione dell'articolo 3-bis nella l.r. 2/2001, stabilendo che il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 3, funge da Osservatorio, denominato "Media e minori", senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
10	Introduce l'articolo 3-ter alla l.r. 2/2001, prevedendo che il CORECOM possa partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
11	Apporta modifiche di natura ordinamentale all'articolo 5 della l.r. 2/2001, relative alle modalità di elezione dei componenti del CORECOM e alle ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del Comitato.	//	//	0,00 €
12	Prevede l'abrogazione del comma 9-bis dell'articolo 6 della l.r. 2/2001 e dell'articolo 2 della l.r.9/2018. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
13	Dispone la proroga dei termini al 31 dicembre 2024 per la procedura di liquidazione delle comunità	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	montane soppresse ai sensi dell'art. 2 della l.r. 25/2013. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.			
14	Modifica l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 42/2017, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine di conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
15	Reca modifiche all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale n. 22/2020, al fine di riconoscere anche l'EPLI (Ente Pro Loco Italiane), alla pari dell'UNPLI, quale organismo di coordinamento e rappresentanza delle Pro Loco iscritte. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
16	Norma finanziaria	//	//	0,00 €
17	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.



Consiglio regionale della Calabria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 61 della l.r.19/2002)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Legge urbanistica della Calabria), sono inseriti i seguenti:

“1-ter. Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima.

1-quater. Ai fini di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette al competente dipartimento regionale, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato dei procedimenti afferenti alle segnalazioni e comunicazioni di rispettiva competenza.

1-quinquies. Decorsi inutilmente novanta giorni, senza che le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria abbiano esercitato i poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis, la Regione esercita i poteri di cui all'articolo 67, comma 2, provvedendo a nominare, con atto del dipartimento competente in materia di governo del territorio, un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, laddove gli stessi Comuni siano già stati diffidati dagli enti intermedi, ovvero a diffidare i Comuni medesimi, prima dell'esercizio del potere sostitutivo.”.

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 20/1999)

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL), sono aggiunte le seguenti parole: “e il revisore supplente”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 20/1999)

1. L'articolo 12 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Revisore unico dei conti e revisore supplente)

1. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo dell'ARPACAL. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo dell'ARPACAL contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

3. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.



Consiglio regionale della Calabria

4. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.”.

Art. 4

(Disposizioni per garantire la funzionalità dell'organo di revisione contabile dell'ARPACAL)

1. Il revisore unico dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopre l'incarico, permane nelle funzioni fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 14-bis della l.r. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), la parola “2022” è sostituita dalla seguente: “2023”.

Art. 6

(Utilizzo graduatorie)

1. La Regione Calabria può ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni.

2. Con regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i criteri per l'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 3/2018)

1. I capi III e IV della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione) sono abrogati.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 8

(Integrazione alla l.r. 13/1983)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), è aggiunto il seguente punto:

“3) relative ai procedimenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva.”.

Art. 9

(Introduzione articolo 3-bis nella l.r. 2/2001)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM), è inserito il seguente:

“Art. 3-bis

(Uso responsabile della comunicazione digitale – Osservatorio Media e minori)

1. Il CORECOM – CALABRIA contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

2. Il CORECOM – CALABRIA, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, funge da Osservatorio, denominato "Media e minori", senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il Presidente e i componenti del CORECOM–CALABRIA, per tale attività, non hanno diritto a compenso e rimborso alcuno; per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio, il CORECOM –CALABRIA adotta apposito Regolamento.

3. L'Osservatorio Media e minori:

a) ha finalità di ricerca sui temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del



Consiglio regionale della Calabria

ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di promozione di attività di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale;

b) promuove iniziative di studio, ricerca e monitoraggio sui temi della disinformazione e dei discorsi d'odio e di educazione alla fruizione dei prodotti audiovisivi.

4. Il CORECOM – CALABRIA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università calabresi finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM – CALABRIA può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.

6. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM– Calabria tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2–sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2–sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003."

Art. 10

(Introduzione articolo 3–ter nella l.r. 2/2001)

1. Dopo l'articolo 3–bis della l.r. 3/2001 è inserito il seguente:

“Art. 3–ter

(Partecipazione ai bandi comunitari)

1. Il CORECOM – CALABRIA, nell'ambito delle materie ricadenti nelle funzioni di cui agli articoli 3 e 3–bis e, previo accordo con l'Autorità, in quelle di



Consiglio regionale della Calabria

cui all'articolo 2, può partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea."

Art. 11

(Modifiche articolo 5 della l.r. 2/2001)

1. All'articolo 5 della l.r. 2/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge i componenti del CORECOM- CALABRIA a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile, salvo che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "dall'elezione", sono inserite le parole: "di cui al comma 2";

2) le parole: "e non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta.", sono sostituite dalle seguenti: ". Alla scadenza della legislatura e fino alla nomina del Comitato subentrante, il Comitato uscente continua a svolgere le funzioni proprie, nei limiti previsti dalle norme nazionali e regionali all'esercizio delle stesse in regime di proroga.";

3) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del CORECOM-CALABRIA, il Consiglio regionale, entro quindici giorni dall'evento, elegge un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza di cui al comma 4. Il componente dimissionario continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua sostituzione.".

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Il comma 9-bis dell'articolo 6 della l.r. 2/2001 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

2. L'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) è abrogato.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 47/2018)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n.47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), è sostituito dal seguente: "3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina."

Art. 14

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 42/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2020)

1. L'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)

1. La Regione riconosce le attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e dell'Ente Pro Loco Italiane (EPLI) nelle loro articolazioni territoriali, quali organismi di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.

2. La Giunta regionale può concludere con gli organismi di rappresentanza di UNPLI e EPLI accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale."



Consiglio regionale della Calabria

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.